

**REGOLAMENTO (CE) N. 1836/2002 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2002**

recante modifica del regolamento (CE) n. 2138/97 che stabilisce la delimitazione delle zone omogenee di produzione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che le rese di olive e di olio vengano stabilite per zone omogenee di produzione sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori.
- (2) La delimitazione delle zone di produzione ha formato oggetto dell'allegato del regolamento (CE) n. 2138/97 della Commissione, del 30 ottobre 1997, che stabilisce la delimitazione delle zone omogenee di produzione di olio l'oliva ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/2001 ⁽⁶⁾. Per motivi amministrativi e strutturali occorre apportare alcune modifiche alle zone omogenee di produzione per la campagna 2001/02 in Spagna e in Italia.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2002.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2138/97 è modificato come segue:

- 1) nella sezione A, le province di «Brescia», «Roma», «Caserta», «Lecce», «Potenza», «Cosenza», «Reggio Calabria», «Vibo Valentia», «Siracusa» e «Sassari» sono sostituite conformemente all'allegato del presente regolamento;
- 2) nella sezione D, rubrica «Comunidad autónoma Andalucía», il comune di «Genalguacil» è aggiunto nella zona 4 («Serranía de Ronda») della provincia di «Malaga»;
- 3) nella sezione D, rubrica «Comunidad autónoma Aragón»:
 - il comune di «Ruesca» è aggiunto nella zona 2 della provincia di «Zaragoza»,
 - il comune di «Cuervo (El)» è aggiunto nella zona 3 e il comune di «Segura de Baños» nella zona 4 della provincia di «Teruel»,
 - i comuni di «Ibica» e «Ortilla» sono aggiunti nella zona 5 della provincia di «Huesca».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU L 297 del 31.10.1997, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 295 del 13.11.2001, pag. 3.